

TI_GERICHTE 15.1997.44 vom 6. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.44

FR: TI_GERICHTE 15.1997.44 du 6 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1997.44 del 6 maggio 1998

Erwägungen

E. 2

Per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall'art. 1 vOTLEF. Tali prestazioni vanno remunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell'ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : B1SchK 1971 p.130-132).

E. 2.1

La remunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria: - _____ fr. 135.-- - avv. _____ fr. 165.-- - avv. _____ fr. 125.-- - contabile fr. 80.-- - lavori di segretariato fr. 50.--

E. 2.2

Vengono riconosciute le seguenti ore di lavoro necessarie: - _____ 250 ore; - Avv. _____ 60 ore; - Avv. _____ 470 ore; - contabile 150 ore; - lavori di segretariato 40 ore.

E. 2.3

La remunerazione dell'amministrazione speciale del fallimento _____, per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata come segue: - _____ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33'750.-- - avv. _____ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9'900.-- - avv. _____ (470 h X fr.125.--)= fr. 58'750.-- - contabile (150 h X fr. 80.--)= fr. 12'000.-- - segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2'000.-- Totale: fr. 116'400.-- 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ La segretaria

E. 3

L'Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell'ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le

prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della remunerazione non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l'attività di un avvocato - libero professionista - nell'ambito dell'amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d'ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons. 3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all'avvocato. Il collaboratore accademico avrà remunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un'indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 100.-- se libero professionista e di fr. 75.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell'Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p. 2). L'art. 36 LTG (RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l'art. 10 cpv. 1 TOA l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.

E. 4

Orbene, il fallimento della società in nome collettivo _____ decretato il 4 agosto 1994 è stato preceduto da un periodo di moratoria concordataria iniziato il 3 dicembre 1993 e terminato il 30 giugno 1994 con il decreto di non omologazione del concordato con abbandono dell'attivo. Alla funzione di commissario del concordato era stato designato _____, il quale si avvale dei servizi e delle strutture della _____. Al momento della nomina dell'amministrazione speciale del fallimento la fattispecie era quindi già nota ad _____ ed ai suoi collaboratori della _____, ciò che li ha sicuramente agevolati nell'espletazione del mandato. Di conseguenza le relative difficoltà incontrate dall'amministrazione speciale del fallimento nel corso del proprio operato, sono sicuramente state mitigate dalla conoscenza dei fatti e dall'attività svolta durante la moratoria concordataria, già fatturata in tale sede e qui non oggetto d'esame.

E. 5

Le tariffe prospettate dall'amministrazione speciale fallimentare non possono quindi essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La remunerazione oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i passaggi intermedi: - _____ fr. 240.-- - avv. _____ fr. 240.-- - avv. _____ fr. 180.-- - lavori di segretariato fr. 180.-- - contabilità fr. 180.-- Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha richiesto un dispendio di tempo maggiore, si pensi a titolo esemplificativo alle notifiche di credito _____. Di conseguenza dall'esame delle insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti 100 creditori, ne discende che l'attività svolta dall'amministrazione fallimentare speciale deve

essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura ordinaria. Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti: - _____ fr. 135.-- - avv. _____ fr. 165.-- - avv. _____ fr. 125.-- - contabile fr. 80.-- - lavori di segretariato fr. 50.-- Sarebbe opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata dall'amministrazione speciale fallimentare. 6. Dall'inizio della propria attività sino al 31 dicembre 1996 l'amministrazione fallimentare speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro: - _____ 518 ore e 50 minuti, - Avv. _____ 119 ore e 50 minuti, - Avv. _____ 962 ore e 15 minuti, - contabile 296 ore, - lavori di segretariato 73 ore e 50 minuti. Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono manifestamente eccessive se si considera che l'amministrazione fallimentare è composta di persone di provata esperienza, in grado di agevolare e snellire la procedura di liquidazione, con conseguente riduzione del dispendio di ore di lavoro. A titolo di esempio si fa riferimento alla prima assemblea dei creditori svoltasi il 27 settembre 1994, nel corso della quale venne conferito il mandato all'amministrazione speciale, durata 15 minuti per la quale vengono fatturate 2 ore e 30 minuti a 240 fr./h. Ora, prescindendo da un'analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato sino al 31 dicembre 1996 corrispondendo a più di un anno di lavoro a tempo pieno, è palesemente eccessivo e non giustificabile dal risultato conseguito, considerando che solo i creditori garantiti da pegno e quelli in prima classe potranno essere coperti, mentre per gli altri creditori verranno rilasciati degli attestati di carenza beni. Infatti per le seguenti prestazioni le ore fatturate ammontano a :

11.11.94/21.6.96 riunioni amministrazione speciale 169 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima fatturata); 10.3.95/13.3.95 aggiudicazione a trattative private dei mezzi mobiliari di produzione 12 ore e 30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima); 9.1.95/8.2.95 allestimento tabella insinuazioni (100 creditori) 26 ore a fr. 180.--/h (tariffa minima); 10.2.95/19.11.96 gestione debitori 63 ore a fr. 180.-- (tariffa minima); 16.2.95/26.11.96 controllo e gestione contabilità 88 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima); 10.10.96/23.12.96 allestimento e deposito graduatoria e elenchi oneri (100 creditori e 3 immobili) 95 ore e 30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima); 11.9.96/4.12.96 verifica crediti 69 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima); 8.3.95/29.11.96 lavori diversi 56 ore a 240.--fr./h. Tale dispendio di tempo non è in alcun modo sostenibile, specie considerando che molti creditori del fallimento lo erano anche nella precedente procedura concordataria e quindi l'allestimento della graduatoria non avrebbe dovuto comportare particolari difficoltà, come invece pare essere stato il caso esaminando le ore fatturate. L'ausilio dei mezzi informatici ha inoltre sicuramente facilitato la gestione della procedura di liquidazione fallimentare, eliminando l'esecuzione di tutte le operazioni di carattere ripetitivo, come ad esempio l'invio di circolari o la stesura di tabelle che possono essere demandate all'elaboratore elettronico. Ulteriore elemento che dimostra l'esuberanza di ore fatturate, in particolare da _____, è costituito dal fatto che

l'Ufficiale _____, pure membro dell'amministrazione speciale, non ha esposto alcunché per le prestazioni eseguite, e ciò malgrado la sua costante presenza alle riunioni dell'amministrazione speciale. Occorre anche tener conto che il lavoro eseguito e fatturato si estende solo fino al deposito della graduatoria, quindi mancano ancora alcune fasi fondamentali della procedura fallimentare, quali la IIa assemblea dei creditori, la realizzazione degli immobili, nonché lo stato di riparto e il rilascio degli attestati di carenza di beni. Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che per il trattamento di un'insinuazione tardiva sono stati richiesti al creditore fr. 8'000.--, poi ridotti a fr. 5'000.--, quale anticipo spese, calcolando 2 giorni di lavoro per 2 persone a 180.--fr./h. oltre a fr. 2'000.-- per "spese invii + pubblic. ". Tale richiesta appare esorbitante considerando che il credito vantato era già stato insinuato nel concordato. Ma vi è di più: l'amministrazione fallimentare speciale, quale organo che svolge funzioni pubbliche nell'interesse dei creditori e del debitore, con la sua richiesta di anticipazione fuori da ogni ragionevolezza ha determinato la rinuncia del creditore all'insinuazione tardiva, benché l'anticipo di fr. 8'000.-- sia stato successivamente ridotto a fr. 5'000.--, pur con il rilievo che "eventuali spese occasionate dal trattamento della notifica che dovessero superare l'importo anticipato saranno poste a carico " della creditrice tardiva. Anche fr. 2'000.-- per spese postali e avvisi FUSC e FUC sono importi avulsi dalla realtà, quando solo si pensi che per le pubblicazioni in via edittale bastano fr. 200.--/300.-- complessivamente e che non occorre avviso personale a tutti i creditori, ma solo se del caso al creditore tardivo se il credito non viene riconosciuto nella sua interezza. Va poi anche detto che non è chiaro come si giunga a 32 ore partendo dalle indicazioni orarie sulla previsione dei tempi così formulate da _____ (cfr. appunti manoscritti accompagnanti l'insinuazione _____):

accertamento credito: 2 ore sentire _____: 1 ora decisione amm.s.f.: 4 ore info Del. Creditori: 4 ore richiesta d'anticipo a _____: 1 ora iscrizione nella tabella: 2 ore tabella stampa insinuazioni: elenco creditori: _____ 2 ore elenco posta: stampa graduatoria + firme di tutti - lettere ai creditori: 2 ore Totale ore 18. Va detto che per le attività indicate non occorrono più di 4/5 ore. Riassumendo, si è passati da 4/5 ore dapprima a 18 e poi a 32 ore con una progressione che non può che preoccupare l'Autorità chiamata a tassare le prestazioni dell'amministrazione fallimentare speciale. Nell'ambito della procedura di liquidazione del fallimento _____ l'amministrazione speciale si è occupata anche dell'analisi dei bilanci 1990-1995 _____ e dell'attività connessa con tale società. La _____ con sede a _____ è una società anonima in fallimento di cui _____, socio della fallita, era amministratore unico. Il pacchetto azionario della _____ è detenuto, in parti uguali dalla _____ e da _____. Tale circostanza non giustifica comunque il fatto che prestazioni concernenti il fallimento _____ vengano accollate alla procedura fallimentare in oggetto e fatturate dall'amministrazione speciale. Di conseguenza dalle fatture presentate dall'amministrazione speciale del fallimento vanno depennate le seguenti ore di lavoro: - _____ 30 ore; - avv. _____ 15 ore; - _____ (avv. _____) 40 ore. Da tutto questo lavoro (85 ore) non è emerso qualsivoglia attivo: sarebbero bastate una decina d'ore per acquisire nozioni sufficienti per concludere che un'indagine ulteriore non avrebbe dato frutti. Non è inoltre da ritenere corretto l'agire del commissario _____, il quale ha insinuato nel fallimento la propria nota di onorario relativa al pregresso concordato, indirizzando la stessa direttamente al debitore, omettendo di fare eseguire dal Giudice del concordato la tassazione prevista dagli art. 61 vOTLEF.

Questa Camera esaminata la documentazione richiesta, pur non potendo dubitare in astratto che siano state effettivamente impiegate le ore indicate, deve tuttavia rilevare che - secondo i canoni usati abitualmente per valutare l'attività svolta dall'amministrazione fallimentare speciale operante secondo criteri di razionalità e cosciente del rapporto costi/benefici di ogni singola prestazione - si giustificano le seguenti ore di lavoro, tenuto conto dei criteri di ripartizione espressi dall'amministrazione fallimentare speciale: - _____ 250 ore; - Avv. _____ 60 ore; - Avv. _____ 470 ore; - contabile 150 ore; - lavori di segretariato 40 ore.

E. 8

Tenuto conto della riduzione tariffale di cui al considerando 5, nonché dell'eliminazione delle ore di lavoro superflue effettuate ma non necessarie, in quanto in manifesto contrasto con il principio secondo cui deve sempre esistere una relazione ragionevole e sostenibile tra costi e benefici, si ottiene una retribuzione dell'amministrazione speciale per l'attività prestata sino al 31 dicembre 1996 pari a: - _____ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33'750.-- - avv. _____ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9'900.-- - avv. _____ (470 h X fr.125.--)= fr. 58'750.-- - contabile (150 h X fr. 80.--)= fr. 12'000.-- - segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2'000.-- Totale: fr. 116'400.--

E. 9

La ricorrente censura il fatto che l'amministrazione speciale del fallimento abbia delegato alla _____ lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell'amministrazione fallimentare, della quale tale fiduciaria non farebbe parte. L'amministrazione speciale del fallimento svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell'ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare l'amministrazione speciale del fallimento è sottoposta all'Autorità di vigilanza così come l'ufficio dei fallimenti (DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame l'aver delegato l'esecuzione di mansioni di contabilità, segretariato, nonché consulenza giuridica alla _____ è da ritenere corretto. Infatti il poter disporre di una simile struttura e organizzazione, dovrebbe consentire, fermo restando l'applicazione delle tariffe di cui sopra e un'oculata gestione del tempo, il contenimento dei costi entro limiti accettabili. Resta comunque inteso che dell'attività svolta dalla _____ rimangono responsabili i membri dell'amministrazione speciale fallimentare nominati dalla prima assemblea dei creditori. La richiesta della ricorrente di annullare la remunerazione della _____ non può quindi essere accolta.

E. 10

Non si prelevano spese. Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a vOTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 11 marzo 1997 _____, è irricevibile.

E. 30

minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima);

9.1.95/8.2.95 allestimento tabella insinuazioni (100 creditori) 26 ore a fr. 180.--/h (tariffa minima);

10.2.95/19.11.96 gestione debitori 63 ore a fr. 180.-- (tariffa minima);

16.2.95/26.11.96 controllo e gestione contabilità 88 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);

10.10.96/23.12.96 allestimento e deposito graduatoria e elenchi oneri (100 creditori e 3 immobili) 95 ore e 30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima);

11.9.96/4.12.96 verifica crediti 69 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);

8.3.95/29.11.96 lavori diversi 56 ore a 240.--fr./h.

Tale dispendio di tempo non è in alcun modo sostenibile, specie considerando che molti creditori del fallimento lo erano anche nella precedente procedura concordataria e quindi l'allestimento della graduatoria non avrebbe dovuto comportare particolari difficoltà, come invece pare essere stato il caso esaminando le ore fatturate. L'ausilio dei mezzi informatici ha inoltre sicuramente facilitato la gestione della procedura di liquidazione fallimentare, eliminando l'esecuzione di tutte le operazioni di carattere ripetitivo, come ad esempio l'invio di circolari o la stesura di tabelle che possono essere demandate all'elaboratore elettronico. Ulteriore elemento che dimostra l'esuberanza di ore fatturate, in particolare da _____, è costituito dal fatto che l'Ufficiale _____, pure membro dell'amministrazione speciale, non ha esposto alcunché per le prestazioni eseguite, e ciò malgrado la sua costante presenza alle riunioni dell'amministrazione speciale. Occorre anche tener conto che il lavoro eseguito e fatturato si estende solo fino al deposito della graduatoria, quindi mancano ancora alcune fasi fondamentali della procedura fallimentare, quali la IIa assemblea dei creditori, la realizzazione degli immobili, nonché lo stato di riparto e il rilascio degli attestati di carenza di beni.

Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che per il trattamento di un'insinuazione tardiva sono stati richiesti al creditore fr. 8.000.--, poi ridotti a fr. 5.000.--, quale anticipo spese, calcolando 2 giorni di lavoro per 2 persone a 180.--fr./h. oltre a fr. 2.000.-- per spese invii + pubblic. ■. Tale richiesta appare esorbitante considerando che il credito vantato era già stato insinuato nel concordato. Ma vi è di più: l'amministrazione fallimentare speciale, quale organo che svolge funzioni pubbliche nell'interesse dei creditori e del debitore, con la sua richiesta di anticipazione fuori da ogni ragionevolezza ha determinato la rinuncia del creditore all'insinuazione tardiva, benché l'anticipo di fr. 8.000.-- sia stato successivamente ridotto a fr. 5.000.--, pur con il rilievo che ■ eventuali spese occasionate dal trattamento della notifica che dovessero superare l'importo anticipato saranno poste a carico ■ della creditrice tardiva. Anche fr. 2.000.-- per spese postali e avvisi FUSC e FUC sono importi avulsi dalla realtà, quando solo si pensi che per le pubblicazioni in via edittale bastano fr. 200.--/300.-- complessivamente e che non occorre avviso personale a tutti i creditori, ma solo se del caso al creditore tardivo se il credito non viene riconosciuto nella sua interezza. Va poi anche detto che non é chiaro come si giunga a 32 ore partendo dalle indicazioni orarie sulla previsione dei tempi così formulate da _____ (cfr. appunti manoscritti accompagnanti l'insinuazione _____):

accertamento credito: 2 ore

sentire _____: 1 ora

decisione amm.s.f.: 4 ore

info Del. Creditori: 4 ore

richiesta d'anticipo a _____: 1 ora

iscrizione nella tabella: 2 ore

tabella stampa insinuazioni:

elenco creditori: 2 ore

elenco posta:

stampa graduatoria + firme di tutti - lettere ai creditori: 2 ore

Totale ore 18.

Va detto che per le attività indicate non occorrono più di 4/5 ore. Riassumendo, si è passati da 4/5 ore dapprima a 18 e poi a 32 ore con una progressione che non può che preoccupare l'Autorità chiamata a tassare le prestazioni dell'amministrazione fallimentare speciale.

Nell'ambito della procedura di liquidazione del fallimento _____ l'amministrazione speciale si è occupata anche dell'analisi dei bilanci 1990-1995 _____ e dell'attività connessa con tale società. La _____ con sede a _____ è una società anonima in fallimento di cui _____, socio della fallita, era amministratore unico. Il pacchetto azionario della _____ è detenuto, in parti uguali dalla _____ e da _____.

Tale circostanza non giustifica comunque il fatto che prestazioni concernenti il fallimento _____ vengano accollate alla procedura fallimentare in oggetto e fatturate dall'amministrazione speciale. Di conseguenza dalle fatture presentate dall'amministrazione speciale del fallimento vanno depennate le seguenti ore di lavoro:

- _____ 30 ore;
- avv. _____ 15 ore;
- _____ (avv. _____) 40 ore.

Da tutto questo lavoro (85 ore) non è emerso qualsivoglia attivo: sarebbero bastate una decina d'ore per acquisire nozioni sufficienti per concludere che un'indagine ulteriore non avrebbe dato frutti.

Non è inoltre da ritenere corretto l'agire del commissario _____, il quale ha insinuato nel fallimento la propria nota di onorario relativa al pregresso concordato, indirizzando la stessa direttamente al debitore, omettendo di fare eseguire dal Giudice del concordato la tassazione prevista dagli art. 61 vOTLEF.

7. Questa Camera esaminata la documentazione richiesta, pur non potendo dubitare in astratto che siano state effettivamente impiegate le ore indicate, deve tuttavia rilevare che - secondo i canoni usati abitualmente per valutare l'attività svolta dall'amministrazione fallimentare speciale operante secondo criteri di razionalità e coscienza del rapporto costi/benefici di ogni singola prestazione - si giustificano le seguenti ore di lavoro, tenuto conto dei criteri di ripartizione espressi dall'amministrazione fallimentare speciale:

- _____ 250 ore;
- Avv. _____ 60 ore;
- Avv. _____ 470 ore;
- contabile 150 ore;
- lavori di segretariato 40 ore.

8. Tenuto conto della riduzione tariffale di cui al considerando 5, nonché dell'eliminazione delle ore di lavoro superflue effettuate ma non necessarie, in quanto in manifesto contrasto

con il principio secondo cui deve sempre esistere una relazione ragionevole e sostenibile tra costi e benefici, si ottiene una retribuzione dell'amministrazione speciale per l'attività prestata sino al 31 dicembre 1996 pari a:

- _____ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33.750.--
- avv. _____ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9.900.--
- avv. _____ (470 h X fr.125.--)= fr. 58.750.--
- contabile (150 h X fr. 80.--)= fr. 12.000.--
- segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2.000.--

Totale: fr. 116.400.--

9.La ricorrente censura il fatto che l'amministrazione speciale del fallimento abbia delegato alla _____ lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell'amministrazione fallimentare, della quale tale fiduciaria non farebbe parte.

L'amministrazione speciale del fallimento svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell'ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare l'amministrazione speciale del fallimento è sottoposta all'Autorità di vigilanza così come l'ufficio dei fallimenti (DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame l'aver delegato l'esecuzione di mansioni di contabilità, segretariato, nonché consulenza giuridica alla _____ è da ritenere corretto. Infatti il poter disporre di una simile struttura e organizzazione, dovrebbe consentire, fermo restando l'applicazione delle tariffe di cui sopra e un'oculata gestione del tempo, il contenimento dei costi entro limiti accettabili. Resta comunque inteso che dell'attività svolta dalla _____ rimangono responsabili i membri dell'amministrazione speciale fallimentare nominati dalla prima assemblea dei creditori.

La richiesta della ricorrente di annullare la remunerazione della _____ non può quindi essere accolta.

10.Non si prelevano spese.

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a vOTLEF

pronuncia: 1.Il ricorso 11 marzo 1997 _____, è irricevibile.

2.1.La remunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al

E. 31

dicembre 1996 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:

- _____ fr. 135.--
- avv. _____ fr. 165.--
- avv. _____ fr. 125.--
- contabile fr. 80.--
- lavori di segretariato fr. 50.--

2.2.Vengono riconosciute le seguenti ore di lavoro necessarie:

- _____ 250 ore;
- Avv. _____ 60 ore;
- Avv. _____ 470 ore;
- contabile 150 ore;
- lavori di segretariato 40 ore.

2.3. La remunerazione dell'amministrazione speciale del fallimento _____, per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata come segue:

- _____ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33'750.--
- avv. _____ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9'900.--
- avv. _____ (470 h X fr.125.--)= fr. 58'750.--
- contabile (150 h X fr. 80.--)= fr. 12'000.--
- segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2'000.--

Totale: fr. 116'400.--

3. Non si prelevano spese.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

5. Intimazione a:

- _____

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.